



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

Al Presidente del Consiglio Regionale  
On. Gennaro Oliviero

Prot. 06/seg del 09/02/2021

Oggetto: Si trasmette, per il seguito di competenza, l'interrogazione a risposta scritta, resa dallo scrivente ai sensi del vigente regolamento interno del Consiglio Regionale e concernente "Il funzionamento delle scuole e didattica in presenza".

Il Consigliere Regionale  
Prof. Avv. Severino Nappi

Prot. 06/seg 09/02/2021

Al Presidente della Giunta regionale  
On. Vincenzo De Luca

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta concernente "Il funzionamento delle scuole e didattica in presenza".

**PREMESSO CHE**

- in relazione alle scuole del primo ciclo, primaria e secondaria di primo grado, il Tar della Campania, con decreto della Sezione Quinta n. 142/2021 del 20.01.2021, confermata dall'Ordinanza n. 228/2021 Reg. Prov. Cau., su ricorso n. reg. ric. 173/2021 proposto per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia ed emanazione di misure cautelari ex art. 56 cpa dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 2 del 16 gennaio 2021, dell'Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021, Ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020, Ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020 e di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, ha sospeso le suddette ordinanze. In particolare, in merito alla compatibilità giuridica delle misure regionali, è stato sancito che il DPCM del 14 gennaio 2021 individua uno strumentario di misure, qualificate idonee a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e di valutazioni tecniche operate dal Comitato Tecnico Scientifico; tutti i passaggi procedurali predetti risultano aggiornati a data immediatamente precedente la pubblicazione del D.P.C.M. Pertanto, "La valutazione di idoneità e proporzionalità delle indicate misure è stata dunque operata a livello statale, con un grado di attualità che non risulta messo in dubbio e tale valutazione non sempre sia stata contestata, finora, dalla Regione Campania". I parametri individuati a livello centrale per "misurare" il livello di gravità locale del contagio e la distinzione dei territori in "fasce", su scala regionale, in base al livello misurato e in via automatica, fanno corrispondere un predefinito livello di protezione e la previa identificazione del contenuto delle misure restrittive. Pertanto, la giuridica possibilità di discostarsi dalle adottate misure, quindi, non può prescindere a) dall'acquisizione di dati attuali, pertinenti e rilevanti, sotto il profilo della "quantificazione" del contagio e dell'idoneità delle misure





**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

individuare, tenuto conto della già prevista, a livello centrale, flessibilità delle stesse al verificato mutamento delle condizioni fattuali, progressivamente e continuamente monitorate; b) dalla valutazione di tendenziale completezza del sofisticato apparato di protezione apprestato, che copre, attualmente, pressoché tutte le attività umane; c) della esplicita individuazione, in taluni casi, di livelli non riducibili di protezione di interessi confliggenti. Quindi, la concreta possibilità di intervento ulteriore su base substatuale (regionale o comunale, che sia) resta confinata alle ipotesi, appunto residuali, di necessità, ravvisabili nei casi in cui circostanze, non previste e non prevedibili, impongano l'improcrastinabile adozione di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare idoneamente, con carattere di ineludibilità, situazioni di emergenza-urgenza;

- il Tar ha poi evidenziato che l'istruttoria svolta ha consentito di verificare che i dati acquisiti, anche quelli "aggiornati", dimostrano invece che il contagio si sviluppa anche quando le scuole sono chiuse (appunto, durante le vacanze natalizie) e che la relazione costi/benefici è parte integrante del sindacato sulle ordinanze contingibili e urgenti e che occorre verificare che si tratti di misura "significativamente idonea" all'auspicato contenimento, anche tenuto conto delle misure di prevenzione comunque apprestate nell'esercizio delle attività scolastiche e di cui la regione ha dato conto (tracciamento, isolamento del caso positivo, dispositivi di protezione); che occorre dimostrare che si tratti di misura anche indispensabile, escluse tutte le altre ipotizzabili, a tale scopo; e che si tratti di misura "proporzionata", ossia oggettivamente limitata a quanto strettamente necessario a fronteggiare il pericolo, e, infine, che si tratti di misura temporaneamente limitata. Quanto alle competenze dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici, l'eventuale ulteriore dilazione, purché di ragionevole e certa durata, potrebbe essere presa in considerazione solo quale misura determinata da specifiche e peculiari difficoltà operative locali, ma non potrebbe comunque essere giustificata come misura generalizzata su tutto il territorio regionale.

- in relazione alle scuole secondarie di secondo grado, il Tar Campania con Decreto n. 153 del 2021 del 22.01.2021, ha statuito che, sulla scorta del DPCM del 16 gennaio 2021, art. 1 comma 10 lett.s) che prescrive in via generale che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica (...) in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni, sia garantita l'attività didattica in presenza. Tale modalità "integrata" impone, poi, di apprestare misure di supporto al servizio scolastico in presenza, sul presupposto della eventuale necessità di potenziare i servizi di trasporto, in costanza di emergenza sanitaria, per consentire la mobilità in sicurezza degli studenti, nel senso che "Presso ciascuna Prefettura - UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (...). All'esito dei lavori del tavolo, il predetto redige un documento





**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

operativo sulla base del quale del amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza”, salvo il potere del Presidente della Regione di adottare ordinanze con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità” sopra indicati”; inoltre, “le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni della presente lettera”. La modalità “integrata” richiede il previo necessario apprestamento di misure “proattive” finalizzate, evidentemente, a rendere effettivo il diritto all'istruzione mediante l'eliminazione degli ostacoli che ne impediscono l'esercizio utile, ossia compatibile con l'emergenza sanitaria, e dunque in condizioni di sicurezza;

- il Tar ha pure evidenziato che non vi sono, allo stato, evidenze circa l'effettivo apprestamento di tali necessarie misure attuative e proattive, incombente sulle Autorità amministrative ciascuna per la propria competenza, mentre risulta solo un avviso ulteriormente tendente alla soprassessoria documentato dalla relazione in data 21 gennaio 2021 dell'Unità di crisi regionale depositata in atti a riscontro del decreto istruttorio inter partes, non tuttavia accompagnato dall'individuazione di precisi percorsi, temporalmente scadenziati e finalizzati alla doverosa conformazione;

- con Comunicato della Regione Campania del 07.01.2021, pubblicato sul portale istituzionale, è stato reso noto: “in relazione al programmato ritorno in presenza nelle scuole, compatibilmente con la situazione epidemiologica, la Regione Campania ha chiesto ed ottenuto l'invio di 350.000 test antigenici che arriveranno alla fine di questa settimana. In tempi brevi sarà definito un programma di screening a tappeto per il personale scolastico, e anche per i lavoratori del trasporto pubblico” .

- in data 22 dicembre 2020 è stato approvato il documento operativo per la ripresa della didattica in presenza, come riportato dal portale istituzionale della Prefettura;

**RITENUTO CHE**

- allo stato la Regione Campania non ha reso noto:

1) i contagi sviluppatasi all'interno degli istituti scolastici a partire da un caso indice;

2) se siano stati attivati provvedimenti di verifica dei protocolli operativi per la gestione della prevenzione e gestione dei casi di focolai di Sars CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia di cui al Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020;

3) l'applicazione del documento operativo per la ripresa della didattica in presenza, approvato il 22 dicembre 2020, come riportato dal portale della Prefettura di Napoli;



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

- sempre la Regione Campania non ha comunicato quale sia il programma di screening a tappeto per il personale scolastico e per i lavoratori del trasporto pubblico di cui al Comunicato del 07.01.2021.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto interroga il Presidente della Giunta Regionale per sapere:

1) quali siano gli attuali dati dei contagi sviluppatisi all'interno delle singole classi negli istituti scolastici, a partire da un caso indice di un positivo, grazie al tracciamento effettuato dal responsabile Covid di concerto con le ASL competenti;

2) se siano stati attivati provvedimenti di verifica dei protocolli operativi per la gestione della prevenzione e gestione dei casi di focolai di Sars CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia di cui al Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020.

3) se e quale sia il programma di screening a tappeto per il personale scolastico per i lavoratori del trasporto pubblico, come annunciato nel comunicato del 07.01.2021 pubblicato sul portale della Regione Campania;

4) se sia stato applicato il documento operativo per la ripresa della didattica in presenza, approvato il 22 dicembre 2020, come riportato dal portale della Prefettura di Napoli.

Il Consigliere Regionale  
Prof. Avv. Severino Nappi